

Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento

del 4 aprile 2007

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 43 capoverso 2, 168 capoverso 3, 170 capoverso 3 e 173 capoverso 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane (OD);

d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia per quanto concerne l'articolo 3, ordina:

Sezione 1: Agevolazioni procedurali

Art. 1 Regime del perfezionamento attivo

¹ Per gli uffici doganali legittimati dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a rilasciare l'autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:

- a. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un'autorizzazione;
- b. l'ufficio doganale attraverso il quale le merci vengono trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento è l'ufficio di vigilanza;
- c. la dichiarazione doganale per l'esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l'articolo 168 capoverso 2 lettera a OD;
- d. il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all'articolo 168 capoverso 2 lettera c OD se, entro il termine fissato dall'ufficio doganale, le merci trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento o le merci indigene ammesse nel regime d'equivalenza:
 1. sono state esportate quali prodotti perfezionati, oppure
 2. sono state tassate conformemente agli articoli 44 o 169 OD.

² La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.

RS 631.016

¹ RS 631.01; FF 2007 1469

Art. 2 Regime del perfezionamento passivo

¹ Per gli uffici doganali legittimati dalla DGD a rilasciare l'autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:

- a. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un'autorizzazione;
- b. la dichiarazione doganale per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l'articolo 173 capoverso 2 lettera a OD;
- c. il regime del perfezionamento passivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all'articolo 173 capoverso 2 lettera c OD se i prodotti perfezionati sono stati trasportati nel territorio doganale entro il termine fissato dall'ufficio doganale.

² La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.

Sezione 2:**Traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli****Art. 3** Campo d'applicazione

¹ Il traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli di cui all'articolo 170 OD si limita a:

- a. oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 dell'allegato alla legge del 9 ottobre 1986² sulla tariffa delle dogane;
- b. oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 dell'allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane;
- c. saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio;
- d. altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri), a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 dell'allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane;
- e. frumento (grano) duro;
- f. burro.

² Le merci di cui al capoverso 1 lettera a e quelle di cui all'articolo 1 lettera b possono essere scambiate tra loro.

² RS 632.10

Art. 4 Regime di restituzione

¹ Le merci di cui all'articolo 3 capoverso 1, importate nel regime di perfezionamento attivo, devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica. I tributi doganali sono restituiti se i prodotti perfezionati, contenenti merci di cui all'articolo 3 capoverso 1, sono dichiarati nel regime d'esportazione.

² La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d'esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare alla DGD una domanda scritta entro tredici mesi dalla prima esportazione delle merci.

³ La domanda deve comprendere le esportazioni nell'intervallo da uno a 12 mesi.

⁴ Per la restituzione la DGD può chiedere la presentazione di decisioni d'imposizione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda.

Art. 5 Ammontare della restituzione

¹ L'ammontare della restituzione si fonda sull'aliquota di dazio all'importazione vigente al momento dell'esportazione per le merci di cui all'articolo 3 capoverso 1; sono fatti salvi i capoversi 2-4.

² Per le merci di cui all'articolo 3 capoverso 1, tassate a un'aliquota di dazio ridotta, è restituita l'aliquota ridotta vigente al momento dell'importazione.

³ Per il burro trasformato, ad eccezione di quello fuso, sono restituiti franchi 25.60 per 100 chilogrammi massa netta di materia grassa del latte.

⁴ Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell'olio d'oliva, sono restituiti franchi 159.50 per 100 chilogrammi massa netta (base prodotto raffinato).

Art. 6 Basi di calcolo per la restituzione

¹ La restituzione viene calcolata secondo il peso delle merci di cui all'articolo 3 capoverso 1 necessarie alla fabbricazione dei prodotti perfezionati. Tali quantità sono stabilite fondandosi sulla loro percentuale secondo la ricetta per il prodotto perfezionato.

² Se durante la fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evaporazione, la restituzione viene calcolata secondo la percentuale delle merci di cui all'articolo 3 capoverso 1 effettivamente contenute nel prodotto perfezionato.

³ La restituzione non viene concessa per le perdite di fabbricazione non dovute a evaporazione.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFF del 19 giugno 1995³ concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

³ RU 1995 3206 4664, 2000 2667, 2002 411, 2004 5049, 2005 1043 3553